

Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2022

Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2021

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
8.	<p>Valutazione dello stato di salute</p> <p><i>Capoversi 1 e 2 invariati</i></p> <p>3. Per i rischi di decesso e di invalidità nell'ambito della previdenza più estesa, la fondazione può applicare una riserva di cinque anni a partire dall'ammissione o dall'aumento delle prestazioni. Un'eventuale riserva viene comunicata alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti necessari per la decisione e per la verifica dell'ammissione. La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita conferite non può essere ridotta con riserva per motivi di salute, a meno che non fosse già soggetta a una riserva. In tal caso si dovrà computare il periodo già trascorso della riserva.</p> <p><i>Capoversi 4 – 5 invariati</i></p>	8.	<p>Valutazione dello stato di salute</p> <p><i>Capoversi 1 e 2 invariati</i></p> <p>3. Per i rischi di decesso e di invalidità nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria più estesa, la fondazione può applicare una riserva di cinque anni a partire dall'ammissione o dall'aumento delle prestazioni. Un'eventuale riserva viene comunicata alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti necessari per la decisione e per la verifica dell'ammissione. La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita conferite non può essere ridotta con una nuova riserva per motivi di salute. -, a meno che non fosse già soggetta a una riserva. In tal caso si dovrà computare il periodo già trascorso della riserva. Il periodo di una riserva maturato presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato al periodo della nuova riserva.</p> <p><i>Capoversi 4 – 5 invariati</i></p>	Precisazione: riserva per motivi di salute
14.2	<p>Riscatto facoltativo</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. L'importo dei riscatti facoltativi corrisponde al massimo alla differenza tra gli averi di vecchiaia massimi possibili e gli averi di vecchiaia esistenti. L'importo massimo della somma di riscatto si</p>	14.2	<p>Riscatto facoltativo</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. L'importo dei riscatti facoltativi corrisponde al massimo alla differenza tra gli averi di vecchiaia massimi possibili e gli averi di vecchiaia esistenti al momento del versamento. L'importo massimo</p>	Precisazione

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>riduce fino a concorrenza:</p> <p>a) degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha conferito alla fondazione;</p> <p>b) degli averi computabili del pilastro 3a.</p> <p>3. Se sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni risultanti non potranno essere ritirate dalla fondazione sotto forma di capitale nei tre anni successivi. Le conseguenze fiscali di una liquidazione in capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata insieme all'autorità fiscale competente.</p> <p><i>Capoversi 4-8 invariati</i></p>		<p>della somma di riscatto si riduce fino a concorrenza:</p> <p>a) degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha conferito alla fondazione;</p> <p>b) degli averi computabili del pilastro 3a.</p> <p>3. Se sono stati effettuati dei riscatti da parte della persona assicurata o del datore di lavoro, le prestazioni risultanti non potranno essere ritirate dalla fondazione sotto forma di capitale nei tre anni successivi. Le conseguenze fiscali di una liquidazione in capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata insieme all'autorità fiscale competente.</p> <p><i>Capoversi 4-8 invariati</i></p>	Precisazione
14.3	<p>Utilizzo dei riscatti facoltativi</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. Le somme di riscatto sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata;</p> <p>b) se una persona assicurata o un beneficiario di prestazioni di invalidità muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso al coniuge o convivente superstite ai sensi dell'art. 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;</p>	14.3	<p>Utilizzo dei riscatti facoltativi</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. Le somme di riscatto sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata;</p> <p>b) se una persona assicurata o un beneficiario di prestazioni di invalidità muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento regolamentare ordinaria, tutti i riscatti della persona assicurata sono corrisposti senza interessi i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso al coniuge o convivente superstite ai sensi dell'art. 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano</p>	Precisione: disposizioni sul pagamento dei riscatti personali

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>c) se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica il caso di libero passaggio, il pagamento del conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.</p>		<p>previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;</p> <p>c) se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica il caso di libero passaggio, il pagamento del conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.</p> <p>Se la persona assicurata, prima dell'entrata nella fondazione, ha effettuato riscatti volontari ai sensi dell'art. 14.2, questi sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso solo se i riscatti sono stati notificati dalla persona assicurata. Funge da giustificativo l'attestazione concernente i contributi di previdenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o la conferma di versamento del precedente istituto di previdenza.</p>	<p>Precisazione: modalità di notifica dei riscatti volontari al momento dell'entrata</p>
15.2	<p>Utilizzo dei conti di riscatto</p> <p>1. L'importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata e/o la rendita di transizione AVS viene finanziata. Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato, le prestazioni prefinanziate sono utilizzate conformemente ai punti 2, 3 e 4;</p> <p>b) se una persona assicurata diviene invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento regolamentare, i conferimenti effettuati sono corrisposti sotto forma di capitale d'invalidità. In caso di invalidità parziale, il capitale viene corrisposto proporzionalmente al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione in rapporto all'invalidità totale;</p>	15.2	<p>Utilizzo dei conti di riscatto</p> <p>1. L'importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata e/o la rendita di transizione AVS viene finanziata. Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato, le prestazioni prefinanziate sono utilizzate conformemente ai punti 2, 3 e 4;</p> <p>b) se una persona assicurata diviene invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria regolamentare, i conferimenti effettuati sono corrisposti sotto forma di capitale d'invalidità. In caso di invalidità parziale, il capitale viene corrisposto proporzionalmente al grado di invalidità</p>	<p>Adattamento terminologico</p>

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>c) se una persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare al coniuge o convivente superstite ai sensi dell'art. 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;</p> <p>d) se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica il caso di libero passaggio, il pagamento del conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.</p> <p><i>Capoversi 2-4 invariati</i></p>		<p>ricosciuto dalla fondazione in rapporto all'invalidità totale;</p> <p>c) se una persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare al coniuge o convivente superstite ai sensi dell'art. 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;</p> <p>d) se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica il caso di libero passaggio, il pagamento del conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.</p> <p><i>Capoversi 2-4 invariati</i></p>	<p>Adattamento terminologico</p>
<p>18.3</p>	<p>Pensionamento parziale</p> <p>Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:</p> <p>a) il grado di occupazione deve essere ridotto in maniera determinante e permanente, ma almeno nella misura del 30%. Il rapporto di lavoro restante deve essere pari ad almeno il 30% di un grado di occupazione a tempo pieno (100%) e non si deve scendere al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale;</p> <p>b) sono possibili al massimo due fasi di pensionamento parziale. Tra le fasi di pensionamento parziale deve intercorrere un periodo di almeno un anno, trascorso il quale la</p>	<p>18.3</p>	<p>Pensionamento parziale</p> <p>Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:</p> <p>a) il grado di occupazione deve essere ridotto in maniera determinante e permanente, ma almeno nella misura del 20% 30%. Il rapporto di lavoro restante deve essere pari ad almeno il 30% di un grado di occupazione a tempo pieno (100%) e non si deve scendere al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale;</p> <p>b) sono possibili al massimo tre due tre fasi di pensionamento parziale. Tra le fasi di pensionamento parziale deve intercorrere un periodo di un periodo di almeno un anno, trascorso il quale la terza terza</p>	<p>Adattamento: si applicano ora tre fasi di pensionamento parziale (in precedenza erano due) almeno nella misura del 20%; la terza fase dà luogo al pensionamento completo. Le autorità fiscali cantonali trattano in modi diversi le liquidazioni in capitale in caso di pensionamento parziale. I relativi effetti sull'onere fiscale devono essere chiariti dall'assicurato presso l'autorità fiscale competente.</p>

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>seconda fase darà luogo al pensionamento completo;</p> <p>c) in una fase può essere effettuato al massimo un pagamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, il che significa che in caso di pensionamento parziale in due fasi la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita almeno in una fase;</p> <p>d) con la riduzione del grado di occupazione deve andare di pari passo una riduzione corrispondente del salario;</p> <p>e) la fruizione delle prestazioni di vecchiaia deve corrispondere all'entità della riduzione del grado di occupazione.</p> <p>Un riscatto facoltativo dopo la prima fase di pensionamento parziale deve essere chiarito anticipatamente dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente.</p>		<p>seconda fase darà luogo al pensionamento completo;</p> <p>c) in una fase può essere effettuato al massimo un pagamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, il che significa che in caso di pensionamento parziale in due fasi la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita almeno in una fase;</p> <p>d) con la riduzione del grado di occupazione deve andare di pari passo una riduzione corrispondente del salario;</p> <p>e) la fruizione delle prestazioni di vecchiaia deve corrispondere all'entità della riduzione del grado di occupazione.</p> <p>Un riscatto facoltativo dopo la prima fase Le conseguenze fiscali dei riscatti volontari e nel caso di liquidazioni in capitale per le singole fasi di pensionamento parziale deve essere chiarito devono essere chiarite anticipatamente dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente.</p>	
19.1	<p>Concetto di invalidità e misurazione del grado d'invalidità</p> <p>1. Sussiste un'incapacità di guadagno ai sensi del presente regolamento se</p> <p>a) a seguito di malattia o infortunio la persona assicurata subisce un danno alla salute che comporta una limitazione delle forze fisiche o mentali e</p> <p>b) l'esercizio di un'attività lucrativa sul mercato del lavoro equilibrato preso in esame risulta interamente o parzialmente impossibile, presumibilmente in maniera permanente o per un periodo prolungato, dopo un adeguato trattamento e l'adozione di provvedimenti d'integrazione e</p> <p>c) ne consegue una perdita di guadagno.</p>	19.1	<p>Condizioni del diritto alla prestazione Concetto di invalidità e misurazione del grado d'invalidità</p> <p>1. Sussiste un'incapacità di guadagno ai sensi del presente regolamento se</p> <p>a) a seguito di malattia o infortunio la persona assicurata subisce un danno alla salute che comporta una limitazione delle forze fisiche o mentali e</p> <p>b) l'esercizio di un'attività lucrativa sul mercato del lavoro equilibrato preso in esame risulta interamente o parzialmente impossibile, presumibilmente in maniera permanente o per un periodo prolungato, dopo un adeguato trattamento e l'adozione di provvedimenti d'integrazione e</p> <p>c) ne consegue una perdita di guadagno.</p>	Adattamento: il capoverso 1 è stralciato senza sostituzione; le informazioni essenziali sono contenute nell'ex capoverso 2 (ora 1).

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>2. Ha diritto a prestazioni d'invalidità una persona invalida che</p> <p>a) era assicurata presso la fondazione al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità e</p> <p>b) è invalida almeno al 40% ai sensi dell'AI.</p> <p>3. Ha diritto a prestazioni d'invalidità anche una persona assicurata che</p> <p>a) a causa di un handicap presente sin dalla nascita, al momento dell'avvio dell'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% ed era assicurata almeno al 40% nel momento in cui è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità;</p> <p>b) è diventata invalida da minorenni e pertanto al momento dell'avvio dell'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% ed era assicurata almeno al 40% nel momento in cui è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità.</p> <p>In entrambi i casi, il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato.</p> <p>4. La fondazione riconosce in linea di principio il grado di incapacità di guadagno constatato dall'AI, a meno che la decisione dell'AI non sia evidentemente insostenibile o formalmente scorretta. In casi particolari, la fondazione può far valutare lo stato di salute della persona assicurata da un medico di fiducia.</p>		<p>1.2. Ha diritto a prestazioni d'invalidità una persona invalida che è invalida almeno al 40% ai sensi dell'AI e che al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità era assicurata presso la fondazione e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria.</p> <p>a) — era assicurata presso la fondazione al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità e</p> <p>b) — è invalida almeno al 40% ai sensi dell'AI.</p> <p>2.3. Ha diritto a prestazioni d'invalidità anche una persona assicurata che</p> <p>a) a causa di un handicap presente sin dalla nascita, al momento dell'avvio dell'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% ed era assicurata almeno al 40% nel momento in cui è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità;</p> <p>b) è diventata invalida da minorenni e pertanto al momento dell'avvio dell'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% ed era assicurata almeno al 40% nel momento in cui è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità.</p> <p>In entrambi i casi, il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato.</p> <p>3.4. La fondazione riconosce in linea di principio il grado di incapacità di guadagno constatato dall'AI, a meno che la decisione dell'AI non sia evidentemente insostenibile o formalmente scorretta. In casi particolari, la fondazione può far valutare lo stato di salute della persona assicurata da un medico di fiducia.</p>	<p>Precisazione</p>

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni																																										
19.2	<p>Rendita d'invalidità</p> <p>1. Se prima del pensionamento la persona assicurata diventa incapace di guadagno almeno al 70%, ha diritto a una rendita d'invalidità totale.</p> <p>3. Il diritto alla rendita parziale si calcola in percentuale della rendita d'invalidità totale nel modo seguente:</p> <p>a) tre quarti di rendita per un grado d'invalidità almeno del 60%;</p> <p>b) metà rendita per un grado d'invalidità almeno del 50%;</p> <p>c) un quarto di rendita per un grado d'invalidità almeno del 40%.</p> <p>Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà luogo ad alcun diritto a una rendita d'invalidità.</p> <p><i>Capoverso 2 invariato</i></p>	19.2	<p>Rendita d'invalidità</p> <p>1. Se prima del pensionamento la persona assicurata diventa invalida incapace di guadagno almeno al 40% 70%, ha diritto alla seguente a una rendita d'invalidità totale:</p> <table border="0"> <tr> <td>Grado AI</td> <td>in % della rendita totale</td> </tr> <tr> <td>40%</td> <td>25.0%</td> </tr> <tr> <td>41%</td> <td>27.5%</td> </tr> <tr> <td>42%</td> <td>30.0%</td> </tr> <tr> <td>43%</td> <td>32.5%</td> </tr> <tr> <td>44%</td> <td>35.0%</td> </tr> <tr> <td>45%</td> <td>37.5%</td> </tr> <tr> <td>46%</td> <td>40.0%</td> </tr> <tr> <td>47%</td> <td>42.5%</td> </tr> <tr> <td>48%</td> <td>45.0%</td> </tr> <tr> <td>49%</td> <td>47.5%</td> </tr> <tr> <td>50% - 69%</td> <td>corrisponde al grado AI effettivo</td> </tr> <tr> <td>dal 70%</td> <td>rendita d'invalidità totale</td> </tr> </table> <p>Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà diritto a una rendita d'invalidità.</p> <p>Una rendita d'invalidità già fissata viene aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità cambia nella misura stabilita ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa. Le disposizioni transitorie secondo l'art. xxxx LPP sono applicabili per analogia.</p> <p><i>Capoverso 2 invariato</i></p> <p>3.—Il diritto alla rendita parziale si calcola in percentuale della rendita d'invalidità totale nel modo seguente:</p> <p>a) —tre quarti di rendita per un grado d'invalidità almeno del 60%;</p> <p>b) —metà rendita per un grado d'invalidità almeno del 50%;</p>	Grado AI	in % della rendita totale	40%	25.0%	41%	27.5%	42%	30.0%	43%	32.5%	44%	35.0%	45%	37.5%	46%	40.0%	47%	42.5%	48%	45.0%	49%	47.5%	50% - 69%	corrisponde al grado AI effettivo	dal 70%	rendita d'invalidità totale	<p>Base per questo adattamento, art. 17 cpv.1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGa: il grado AI cambia almeno del 5% o sale al 100% (con riserva dell'entrata in vigore della LPGa all'1.1.2022).</p> <p>Adattamento, nuovo grado AI fissato per legge: non sono interessati da questo adattamento i beneficiari di rendita che vantavano un diritto alla rendita già prima dell'entrata in vigore della modifica e che hanno compiuto 55 anni d'età. Nel caso in cui un beneficiario di rendita non abbia ancora compiuto 55 anni, la rendita viene adattata se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il grado AI cambia almeno del 5% o - sale al 100% <p>Il precedente diritto alla rendita continua a sussistere se in caso di aumento del grado AI il diritto alla rendita diminuisce o se aumenta a fronte di una riduzione del grado AI.</p> <p>Esempio:</p> <table border="0"> <tr> <td>precedente grado AI</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>nuovo grado AI</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>il diritto alla rendita AI</td> <td>rimane invariato</td> </tr> <tr> <td>rimane invariato</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>precedente grado AI</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>nuovo grado AI</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>il diritto alla rendita AI</td> <td>rimane invariato</td> </tr> <tr> <td>rimane invariato</td> <td>50%</td> </tr> </table> <p>Nel caso di beneficiari di rendita che non hanno ancora compiuto 30 anni, le nuove disposizioni sono applicate al più tardi dopo 10 anni dall'entrata in vigore di questa modifica.</p>	precedente grado AI	60%	nuovo grado AI	65%	il diritto alla rendita AI	rimane invariato	rimane invariato	75%	precedente grado AI	52%	nuovo grado AI	48%	il diritto alla rendita AI	rimane invariato	rimane invariato	50%
Grado AI	in % della rendita totale																																													
40%	25.0%																																													
41%	27.5%																																													
42%	30.0%																																													
43%	32.5%																																													
44%	35.0%																																													
45%	37.5%																																													
46%	40.0%																																													
47%	42.5%																																													
48%	45.0%																																													
49%	47.5%																																													
50% - 69%	corrisponde al grado AI effettivo																																													
dal 70%	rendita d'invalidità totale																																													
precedente grado AI	60%																																													
nuovo grado AI	65%																																													
il diritto alla rendita AI	rimane invariato																																													
rimane invariato	75%																																													
precedente grado AI	52%																																													
nuovo grado AI	48%																																													
il diritto alla rendita AI	rimane invariato																																													
rimane invariato	50%																																													

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<i>Capoversi 4-5 invariati</i>		<p>e) un quarto di rendita per un grado d'invalidità almeno del 40%.</p> <p>Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà luogo ad alcun diritto a una rendita d'invalidità.</p> <p><i>Capoversi 4-5 invariati ora capoversi 3-4</i></p>	
20.3	<p>Diritto del coniuge in caso di divorzio o del partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata</p> <p>1. Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi qualora al momento del decesso sussistano le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) il matrimonio è durato almeno dieci anni prima del divorzio e</p> <p>b) nella sentenza di divorzio è stata riconosciuta al coniuge superstite una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1, art. 125 o art. 126 cpv. 1 CC.</p> <p>2. In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'ex partner è equiparato al coniuge divorziato qualora al momento del decesso sussistano le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) l'unione domestica registrata è durata almeno dieci anni e</p> <p>b) nella sentenza di scioglimento è stata riconosciuta all'ex partner una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 34 cpv. 2 e 3 LUD.</p> <p><i>Capoversi 3-5 invariati</i></p>	20.3	<p>Diritto del coniuge in caso di divorzio o del partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata</p> <p>1. Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi qualora al momento del decesso siano soddisfatte sussistano le seguenti disposizioni condizioni cumulative:</p> <p>a) il matrimonio è durato almeno dieci anni prima del divorzio e</p> <p>b) nella sentenza di divorzio è stata riconosciuta al coniuge superstite una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1, art. 125 o art. 126 cpv. 1 CC.</p> <p>2. In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'ex partner è equiparato al coniuge divorziato qualora al momento del decesso siano soddisfatte sussistano le seguenti disposizioni condizioni cumulative:</p> <p>a) l'unione domestica registrata è durata almeno dieci anni e</p> <p>b) nella sentenza di scioglimento è stata riconosciuta all'ex partner una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 34 cpv. 2 e 3 LUD.</p> <p><i>Capoversi 3-5 invariati</i></p>	<p>Precisazione</p> <p>Precisazione</p>
20.4	<p>Rendita per il convivente superstite</p> <p>1. In caso di decesso della persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il convivente superstite</p>	20.4	<p>Rendita per il convivente superstite</p> <p>1. In caso di decesso della persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il convivente superstite</p>	

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>ha diritto alle medesime prestazioni di un coniuge superstite (art. 20.2), se al momento del decesso risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) i due conviventi non sono imparentati tra loro (art. 95 CC) e</p> <p>b) al momento del decesso non sono né sposati né in unione domestica registrata o di altro tipo e</p> <p>c) i conviventi sono in grado di dimostrare di aver convissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni prima del decesso, ossia di aver vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia, o che il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e</p> <p>d) la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione e</p> <p>e) il convivente non percepisce alcuna rendita per coniugi, per vedove, per vedovi o per il convivente superstite da un'assicurazione sociale nazionale o estera di un precedente matrimonio o una precedente convivenza e non ha neppure percepito prestazioni in capitale in luogo di una simile rendita.</p> <p><i>Capoversi 2-5 invariati</i></p>		<p>ha diritto alle medesime prestazioni di un coniuge superstite (art. 20.2), se al momento del decesso risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) i due conviventi non sono imparentati tra loro (art. 95 CC) e</p> <p>b) al momento del decesso non sono né sposati né in unione domestica registrata o di altro tipo e</p> <p>c) i conviventi sono in grado di dimostrare di aver convissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni prima del decesso, ossia di aver vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia, o che il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, e di aver convissuto fino al decesso del convivente in comunione domestica e</p> <p>d) la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione e</p> <p>e) il convivente non percepisce alcuna rendita per coniugi, per vedove, per vedovi o per il convivente superstite da un'assicurazione sociale nazionale o estera di un precedente matrimonio o una precedente convivenza e non ha neppure percepito prestazioni in capitale in luogo di una simile rendita.</p> <p><i>Capoversi 2-5 invariati</i></p>	<p>Precisazione</p>
20.6	<p>Capitale in caso di decesso</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:</p> <p>a) il coniuge o convivente ai sensi dell'art. 20.4, in sua mancanza;</p>	20.6	<p>Capitale in caso di decesso</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:</p> <p>a) il coniuge o convivente ai sensi dell'art. 20.4, in sua mancanza;</p>	

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>b) il coniuge o il convivente avente diritto ai sensi dell'art. 20.4 del presente regolamento, che non soddisfa le condizioni per una rendita per coniugi o per il convivente superstite; in sua mancanza</p> <p>c) i figli del defunto aventi diritto a una rendita; in loro mancanza</p> <p>d) le persone fisiche che sono state sostenute in misura significativa dall'assicurato; in loro mancanza</p> <p>e) i figli del defunto che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 20.5; in loro mancanza</p> <p>f) i genitori; in loro mancanza</p> <p>g) i fratelli e le sorelle.</p> <p>I coniugi divorziati non hanno alcun diritto al capitale in caso di decesso.</p> <p>Gli aventi diritto devono rivendicare per iscritto il proprio diritto al più tardi sei mesi dopo il decesso della persona assicurata. In mancanza di beneficiari ai sensi della presente disposizione, il capitale in caso di decesso viene devoluto alla cassa di previdenza.</p> <p>3. La persona assicurata può modificare tramite dichiarazione scritta l'ordine dei beneficiari nelle categorie di beneficiari al punto 2 lettere e)-g) e/o disporre la suddivisione del capitale in caso di decesso tra più beneficiari della stessa categoria di beneficiari in parti diverse. In mancanza di una simile dichiarazione, il capitale in caso di decesso sarà corrisposto all'interno della categoria di</p>		<p>b) il coniuge o il convivente avente diritto ai sensi dell'art. 20.4 del presente regolamento, che non soddisfa le condizioni per una rendita per coniugi o per il convivente superstite; in sua mancanza</p> <p>c) i figli del defunto aventi diritto a una rendita; in loro mancanza</p> <p>d) le persone fisiche che sono state sostenute in misura significativa dall'assicurato; in loro mancanza</p> <p>e) i figli del defunto che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 20.5; in loro mancanza</p> <p>f) i genitori; in loro mancanza</p> <p>g) i fratelli e le sorelle.</p> <p>I coniugi divorziati non hanno alcun diritto al capitale in caso di decesso.</p> <p>Gli aventi diritto devono rivendicare per iscritto il proprio diritto al più tardi sei mesi dopo il decesso della persona assicurata. In mancanza di beneficiari ai sensi della presente disposizione, il capitale in caso di decesso viene devoluto alla cassa di previdenza.</p> <p>3. La persona assicurata può designare come beneficiaria una persona secondo la lettera d) che essa sostiene in misura significativa. La tipologia e l'entità del sostegno devono essere designati più precisamente.</p> <p>4.3. La persona assicurata può modificare tramite dichiarazione scritta l'ordine dei beneficiari nelle categorie di beneficiari al punto 2 lettere e)-g) e/o disporre la suddivisione del capitale in caso di decesso tra più beneficiari della stessa categoria di beneficiari in parti diverse. In mancanza di una simile dichiarazione, il capitale in caso di decesso sarà corrisposto all'interno della categoria di</p>	<p>Adattamento sulla base di una sentenza del Tribunale federale. La legge sulla previdenza professionale non include il convivente nell'elenco dei beneficiari del capitale in caso di decesso.</p> <p>Precisazione</p>

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
	<p>beneficiari in base al numero di persone in parti uguali.</p> <p>4. La comunicazione deve essere trasmessa quando la persona assicurata si trova in vita. La comunicazione deve essere firmata dalla persona assicurata (formulario della fondazione). La firma deve essere autenticata. La firma della persona assicurata può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto).</p> <p>5. Qualora il beneficiario sia una persona sostenuta in misura significativa dalla persona assicurata, insieme alla proposta di clausola beneficiaria si dovrà designare più precisamente la tipologia e l'entità del sostegno. Nel caso di partner superstiti di una convivenza, insieme alla proposta di clausola beneficiaria si dovrà trasmettere un certificato di domicilio.</p> <p>6. L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano previdenziale.</p>		<p>beneficiari in base al numero di persone in parti uguali.</p> <p>5.4- La notifica della persona sostenuta in misura significativa di cui al punto 3 e La comunicazione sulla modifica dell'ordine di cui al punto 4 deve essere trasmessa quando la persona assicurata si trova in vita e sul formulario della fondazione. La comunicazione deve essere firmata dalla persona assicurata (formulario della fondazione). La firma deve essere autenticata. La firma della persona assicurata può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto).</p> <p>5. Qualora il beneficiario sia una persona sostenuta in misura significativa dalla persona assicurata, insieme alla proposta di clausola beneficiaria si dovrà designare più precisamente la tipologia e l'entità del sostegno. Nel caso di partner superstiti di una convivenza, insieme alla proposta di clausola beneficiaria si dovrà trasmettere un certificato di domicilio.</p> <p>6. L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano previdenziale.</p>	Adattamento: ora disciplinato nel capoverso 5
20.7	Capitale supplementare in caso di decesso <p>1. Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'art. 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.</p> <p>2. Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi sono in ogni caso disponibili come capitale supplementare in caso di decesso. Il diritto alle prestazioni risulta dagli artt. 14.3 e 15.2.</p>	20.7	Capitale supplementare in caso di decesso <p>1. Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'art. 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.</p> <p>2. Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi della persona assicurata sono in ogni caso disponibili come capitale supplementare in caso di decesso. Il pagamento avviene senza</p>	Precisazione

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
			interessi. Il diritto alle prestazioni risulta dagli artt. 14.3 e 15.2.	
21.1	<p>Ammontare della prestazione d'uscita</p> <p>1. Il calcolo della prestazione d'uscita avviene in conformità con la Legge sul libero passaggio (LFLP). La prestazione d'uscita corrisponde agli averi di vecchiaia totali in base al livello del conto di vecchiaia inclusi gli eventuali averi sul conto di riscatto ai sensi dell'art. 15.1 al momento dell'uscita. Se il calcolo della prestazione d'uscita ai sensi degli artt. 17 o 18 LFLP è superiore, viene corrisposto tale importo.</p> <p>2. La prestazione d'uscita dev'essere remunerata con l'interesse stabilito dal consiglio di fondazione a partire dal primo giorno dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.</p>	21.1	<p>Ammontare della prestazione d'uscita</p> <p>1. Il calcolo della prestazione d'uscita avviene in conformità con la Legge sul libero passaggio (LFLP). La prestazione d'uscita corrisponde agli averi di vecchiaia totali in base al livello del conto di vecchiaia inclusi gli eventuali averi sul conto di riscatto ai sensi dell'art. 15.1 al momento dell'uscita. Se il calcolo della prestazione d'uscita ai sensi degli artt. 17 o 18 LFLP è superiore, viene corrisposto tale importo.</p> <p>2. La prestazione d'uscita dev'essere remunerata con l'interesse stabilito dal consiglio di fondazione a partire dal primo giorno dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.</p> <p>3. Non sussiste alcun diritto a una prestazione d'uscita se la persona assicurata è assicurata soltanto contro i rischi di decesso e di invalidità.</p>	Precisazione
24.1	<p>Sovrindennizzo</p> <p><i>Capoversi 1-3 invariati</i></p> <p>4. Se dopo l'età di pensionamento regolamentare una rendita di vecchiaia o d'invalidità viene divisa a causa di divorzio, la quota della rendita attribuita al coniuge avente diritto continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita del coniuge obbligato.</p> <p><i>Capoverso 5 invariato</i></p>	24.1	<p>Sovrindennizzo</p> <p><i>Capoversi 1-3 invariati</i></p> <p>4. Se dopo l'età di pensionamento ordinaria regolamentare una rendita di vecchiaia o d'invalidità viene divisa a causa di divorzio, la quota della rendita attribuita al coniuge avente diritto continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita del coniuge obbligato.</p> <p><i>Capoverso 5 invariato</i></p>	Adattamento terminologico

Art.	Regolamento di previdenza 2021	Art.	Regolamento di previdenza 2022	Osservazioni
27.1	<p>Prelievo anticipato e costituzione in pegno</p> <p><i>Capoversi 1-4 invariati</i></p> <p>5. L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20 000. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Per il prelievo anticipato si può utilizzare al massimo l'importo della prestazione di libero passaggio; se però la persona assicurata ha superato i 50 anni d'età, si potrà utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.</p> <p><i>Capoversi 6-17 invariati</i></p>	27.1	<p>Prelievo anticipato e costituzione in pegno</p> <p><i>Capoversi 1-4 invariati</i></p> <p>5. L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20 000. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Per il prelievo anticipato si può utilizzare al massimo l'importo della prestazione di libero passaggio; se però la persona assicurata ha superato i 50 anni d'età, si potrà utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.</p> <p>Se sono stati effettuati dei riscatti, questi non possono essere liquidati sotto forma di capitale nei tre anni successivi.</p> <p><i>Capoversi 6-17 invariati</i></p>	Precisazione
27.2	<p>Riduzioni delle prestazioni e obbligo fiscale</p> <p>La persona assicurata può richiedere informazioni, presentando domanda scritta, sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazioni e sulla riduzione delle prestazioni associata a un simile prelievo. Su apposita richiesta, la fondazione offre un'assicurazione complementare a copertura delle lacune assicurative insorte, rammentando all'assicurato l'obbligo fiscale.</p>	27.2	<p>Riduzioni delle prestazioni e obbligo fiscale</p> <p>La persona assicurata può richiedere informazioni, presentando domanda scritta, sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazioni e sulla riduzione delle prestazioni associata a un simile prelievo. Su apposita richiesta, la fondazione offre un'assicurazione complementare a copertura delle lacune assicurative insorte, rammentando all'assicurato l'obbligo fiscale.</p>	Previs non offre alcuna assicurazione complementare a copertura delle lacune assicurative. Gli assicurati possono richiedere informazioni in ogni momento ai sensi dell'art. 29.4.
27.3	<p>Esigibilità</p> <p><i>Capoversi 1-2 invariati</i></p>	27.23	<p>Esigibilità</p> <p><i>Capoversi 1-2 invariati</i></p>	
27.4	<p>Costi</p> <p><i>Testo invariato</i></p>	27.34	<p>Costi</p> <p><i>Testo invariato</i></p>	

<p>35</p>	<p>Disposizioni transitorie</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2020 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2021.</p> <p>3. I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2020 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).</p> <p>4. Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2021.</p>	<p>35</p>	<p>Disposizioni transitorie</p> <p><i>Capoverso 1 invariato</i></p> <p>2. Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 20210 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 20214.</p> <p>3. I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 20210 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).</p> <p>4. Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 20214.</p>	
<p>36</p>	<p>Modifica del regolamento, entrata in vigore</p> <p><i>Capoversi 1-2 invariati</i></p> <p>3. Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione delle sedute del 17 settembre 2020 e del 21 ottobre 2020 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.</p>	<p>36</p>	<p>Modifica del regolamento, entrata in vigore</p> <p><i>Capoversi 1-2 invariati</i></p> <p>3. Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta delle sedute del 16 giugno 2021 47 settembre 2020 e del 21 ottobre 2020 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 20214.</p>	
	<p>Allegato 1 al regolamento di previdenza 2021</p> <p>Il presente allegato si riferisce all'art. 18.5, cpv. 2 del regolamento di previdenza.</p> <p>L'età di pensionamento ordinaria per donne e uomini corrisponde a 65 anni compiuti. Tutte le aliquote di conversione sono identiche per uomini e donne.</p> <p>La riduzione delle aliquote di conversione dal 2018 al 2022 è rispecchiata nella tabella.</p>		<p>Allegato 1 al regolamento di previdenza 20214</p> <p>Il presente allegato si riferisce all'art. 18.5, cpv. 2 del regolamento di previdenza.</p> <p>L'età di pensionamento ordinaria per donne e uomini corrisponde a 65 anni compiuti. Tutte le aliquote di conversione sono identiche per uomini e donne.</p> <p>La riduzione delle aliquote di conversione dal 2018 al 2022 è rispecchiata nella tabella.</p>	<p>Adattamento: aggiornamento dal 2022</p>

Aliquote di conversione fino all'età di 65 anni

Classe	Anno di pensionamento 65	Aliquota di conversione a 65 anni	Aliquota di conversione a 64 anni	Aliquota di conversione a 63 anni	Aliquota di conversione a 62 anni	Aliquota di conversione a 61 anni	Aliquota di conversione a 60 anni	Aliquota di conversione a 59 anni	Aliquota di conversione a 58 anni
1956	2021	5,60 ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*
1957	2022	5,50 ²⁾	5,36 ¹⁾	*	*	*	*	*	*
1958	2023	5,50	5,36 ²⁾	5,22 ³⁾	*	*	*	*	*
1959	2024	5,50	5,36	5,22 ²⁾	5,08 ¹⁾	*	*	*	*
1960	2025	5,50	5,36	5,22	5,08 ²⁾	4,94 ¹⁾	*	*	*
1961	2026	5,50	5,36	5,22	5,08	4,94 ²⁾	4,80 ¹⁾	*	*
1962	2027	5,50	5,36	5,22	5,08	4,94	4,80 ²⁾	4,66 ¹⁾	*
1963	2028	5,50	5,36	5,22	5,08	4,94	4,80	4,66 ²⁾	4,52 ¹⁾
1964	2029	5,50	5,36	5,22	5,08	4,94	4,80	4,66	4,52 ²⁾

* queste età sono state raggiunte negli anni prima del 2021

¹⁾ Aliquote di conversione per pensionamenti nel 2021

²⁾ Aliquote di conversione per pensionamenti nel 2022

Aliquote di conversione a partire dai 65 anni

Classe	Anno di pensionamento 65	Aliquota di conversione a 70 anni	Aliquota di conversione a 69 anni	Aliquota di conversione a 68 anni	Aliquota di conversione a 67 anni	Aliquota di conversione a 66 anni
1951	2016	6,34 ¹⁾	*	*	*	*
1952	2017	6,20 ²⁾	6,16 ¹⁾	*	*	*
1953	2018	6,20	6,06 ²⁾	6,04 ¹⁾	*	*
1954	2019	6,20	6,06	5,92 ²⁾	5,88 ¹⁾	*
1955	2020	6,20	6,06	5,92	5,78 ²⁾	5,74 ¹⁾
1956	2021	6,20	6,06	5,92	5,78	5,64 ²⁾
1957	2022	6,20	6,06	5,92	5,78	5,64

* queste età sono state raggiunte negli anni prima del 2021

¹⁾ Aliquote di conversione per pensionamenti nel 2021

²⁾ Aliquote di conversione per pensionamenti nel 2022

Le commissioni di previdenza possono proporre al consiglio di fondazione aliquote di conversione differenti per la loro cassa di previdenza.

Applicazione delle tabelle:

- Determinante per l'aliquota di conversione da applicare è l'anno di nascita e l'età di pensionamento.
- Punto di partenza per questo calcolo è sempre l'aliquota di conversione che si sarebbe applicata nell'anno di pensionamento ordinario. Le detrazioni vengono effettuate da tale aliquota per ogni anno di pensionamento anticipato.

Aliquote di conversione fino all'età di 65 anni

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione
58	4,52%
59	4,66%
60	4,80%
61	4,94%
62	5,08%
63	5,22%
64	5,36%
65	5,50%
66	5,64%
67	5,78%
68	5,92%
69	6,06%
70	6,20%

Le commissioni di previdenza possono proporre al consiglio di fondazione aliquote di conversione differenti per la loro cassa di previdenza.

Applicazione delle tabelle:

- ~~Determinante per l'aliquota di conversione da applicare è l'anno di nascita e l'età di pensionamento.~~
- ~~Punto di partenza per questo calcolo è sempre l'aliquota di conversione che si sarebbe applicata nell'anno di pensionamento ordinario. Le detrazioni vengono effettuate da tale aliquota per ogni anno di pensionamento anticipato.~~

– Le aliquote di conversione valide dal 1° gennaio 2022 sono elencate nella tabella seguente.

Esempi di applicazione della precedente tabella:

Il signor A. (nato il 25.4.1958) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni. L'aliquota di conversione si trova nella riga classe 1958 e nella colonna aliquota di conversione a 63 anni = 5,22%

Il signor A. (nato il 25.4.1958) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e mezzo. L'aliquota di conversione deve essere calcolata sulla base della riga classe 1958, della colonna aliquota di conversione a 63 anni (5,22) e a 64 anni (5,36) nel modo seguente:

64 anni: 5.36

63 anni: - 5.22

Differenza: $0.14 / 12 \text{ mesi} * 5 \text{ mesi} = 0.058$

Aliquota di conversione 63,5: $5.22 + 0.058 = 5.278\%$

Il signor A. (nato il 25.4.1957) vuole lavorare più a lungo e intende andare in pensione a 67 anni. L'aliquota di conversione si trova nella riga classe 1957 e nella colonna aliquota di conversione a 67 anni = 5,78%

Aliquote di conversione per pensionamenti dall'1.1.2022

Alter bei Pensionierung	Umwandlungssatz
58	4.52%
59	4.66%
60	4.80%
61	4.94%
62	5.08%
63	5.22%
64	5.36%
65	5.50%
66	5.64%
67	5.78%
68	5.92%
69	6.06%
70	6.20%

~~— Le aliquote di conversione valide dal 1° gennaio 2022 sono elencate nella tabella seguente.~~

~~Esempi di applicazione della precedente tabella:~~

~~Il signor A. (nato il 25.4.1958) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni. L'aliquota di conversione si trova nella riga classe 1958 e nella colonna aliquota di conversione a 63 anni = 5,22%~~

~~Il signor A. (nato il 25.04.1958) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e mezzo. L'aliquota di conversione deve essere viene calcolata sulla base della riga classe 1958, della colonna aliquota di conversione a 63 anni (5,22) e a 64 anni (5,36) nel modo seguente:~~

~~64 anni: 5.36~~

~~63 anni: - 5.22~~

~~Differenza: $0.14 / 12 \text{ mesi} * 5 \text{ mesi} = 0.058$~~

~~Aliquota di conversione 63,5: $5.22 + 0.058 = 5.278\%$~~

~~Il signor A. (nato il 25.4.1957) vuole lavorare più a lungo e intende andare in pensione a 67 anni. L'aliquota di conversione si trova nella riga classe 1957 e nella colonna aliquota di conversione a 67 anni = 5,78%~~

~~Aliquote di conversione per pensionamenti dall'1.1.2022~~